

NORMATIVA TRASPORTO BAMBINI IN BICICLETTA

La normativa di riferimento è la **UNI EN 14344** - trasporto di bimbi dai 9 mesi ai 5 anni circa.

A questa si affiancano:


l'Articolo 182 del Codice della Strada, relativo alla possibilità di trasportare i bambini in bicicletta: [...] è consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino **fino a otto anni di età**, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. Le attrezzature non devono ostacolare la vista del conducente e non devono intralciare la possibilità e la libertà di manovra.

e **l'Articolo 225 del Codice della Strada**, che dà precise indicazioni sulle caratteristiche costruttive dell'attrezzatura per il trasporto:

SEGGIOLINO BICI



- il seggiolino anteriore porta bimbi dai 9 ai 15 kg max di peso
- il seggiolino posteriore porta bimbi dai 9 ai 22 kg max di peso
- il seggiolino deve essere dotato di: schienale, poggiapiedi, cinture di sicurezza e sistema omologato di aggancio alla bici
- tutti gli angoli, le estremità e le sporgenze devono essere smussati e in un materiale che non possa ferire
- non devono essere presenti parti mobili piccole che il bimbo possa accidentalmente ingerire
- il seggiolino deve essere venduto con dichiarazione di conformità del produttore, il nome/marchio del produttore e la data di produzione



CARRELLO BICI

la lunghezza della bici e del rimorchio non deve superare i 3 metri

la larghezza massima di bici e rimorchio non deve superare i 75 cm

l'altezza massima del rimorchio, compreso il carico, non deve superare 1 metro

la massa trasportabile massima è di 50 kg

deve essere conforme alla legge, pena 25 € di multa

deve presentare dichiarazione di conformità, nome/marchio del produttore, data di produzione



E il casco? Sempre e obbligatorio, per te e per il bimbo, anche nel rimorchio!

NORMA UNI EN 1078